



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 26 marzo 2025

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0000565 del 26/03/2025
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 536

OGGETTO: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DI DANNI DIRETTAMENTE CAGIONATI DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI.

Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti agli Ordini Regionali con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 101 – 111 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026").

Il citato comma 101 della Legge n. 213/2023 prevede: "*Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.*"

Dalla lettura della citata disposizione risulta evidente che **non risultano destinatari dell'obbligo assicurativo, a copertura di danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinario oppure attrezzature industriali e commerciali derivanti da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, i professionisti che esercitano, in forma singola e/o associata, le attività di competenza.**

Deve, invece, ritenersi che, a fronte della citata previsione legislativa espressa, sono sottoposte al citato obbligo assicurativo le società tra professionisti o professionali, le società di ingegneria e ogni altro modello societario tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese.

Si invitano gli Ordini Regionali a dare massima diffusione alla presente tra gli iscritti all'Albo territoriale.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

Arcangelo Francesco Violo